

CONVENZIONE

PEL SERVIZIO TELEFONICO FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

22 Novembre 1910

Art. 1. — La corrispondenza telefonica fra l'Italia e la Repubblica di San Marino è esercitata esclusivamente dalle rispettive Amministrazioni telefoniche.

L'Amministrazione italiana s'incarica di eseguire a proprie spese i lavori d'impianto e di manutenzione della linea telefonica.

Art. 2. — Il servizio è regolato con le stesse norme che regolano il servizio telefonico nell'interno del Regno d'Italia.

Art. 3. — L'unità ammessa, tanto per la riscossione delle tasse che per la durata delle comunicazioni, è la conversazione di tre minuti.

Art. 4. — Le comunicazioni di Stato hanno diritto alla precedenza concessa ai telegrammi di Stato dall'art. 5 della Convenzione internazionale di S. Pietroburgo del 10-22 Luglio 1875.

Art. 5. — La tassa è pagata dalla persona che domanda la comunicazione.

La tariffa per ogni unità di conversazione fra gli uffici della Repubblica di San Marino e quelli del Regno d'Italia è stabilita in base all'art. 24 del Testo Unico delle leggi Telefoniche del Regno d'Italia approvato con R. De-

creto N. 196 del 3 Maggio 1903, cioè: Centesimi 50 su linee governative non eccedenti i 100 Km.

Lire 1,00 su linee governative da 101 a 250 Km.

Lire 1,50 su linee governative da 251 a 400 Km.

Lire 2,00 di lunghezza maggiore.

Questa tariffa è ridotta a Lire 0,25 per ogni conversazione scambiata fra due località la cui distanza diretta misurata a volo d'uccello non eccede i 30 Km.

Se nella comunicazione è impegnato uno o più tratti di linee sociali la tariffa è aumentata dalla parte di tassa sociale.

Art. 6. — Per ogni avviso destinato a prefissare una conversazione è riscossa una tariffa uguale al quarto della tassa di conversazione con arrotondamento delle frazioni di cinque centesimi.

Qualora la persona richiama non sia abbonata ad una rete urbana per il recapito degli avvisi il richiedente dovrà, oltre la suddetta tassa, pagare 15 centesimi se l'avviso è da consegnarsi nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi, oltre questo limite

altri 20 centesimi per ogni chilometro o frazione di chilometro tenuto conto della sola andata.

Art. 7. — Le comunicazioni che richiedono l'allacciamento di tre o più tronchi di linea sono ammesse subordinatamente alle condizioni tecniche delle linee e alle esigenze del traffico.

Art. 8. — Le tasse degli avvisi e delle conversazioni scambiate fra gli uffici italiani e gli uffici della Repubblica restano acquisite all'Amministrazione che le riscuote. È fatta eccezione per le comunicazioni che richiedono l'intervento di linee interurbane esercitate dall'industria privata o da linee internazionali, nel quale caso l'Amministrazione della Repubblica dovrà versare una quota corrispondente alla tassa in vigore sulle linee suddette e spettante ai concessionari od alle Amministrazioni estere interessate.

La relativa liquidazione sarà fatta trimestralmente con un conto indipendente da quello dei telegrafi.

Art. 9. — In virtù dell'art. 8 della Convenzione di S. Pietroburgo ciascuna delle parti contraenti si riserva di sospendere totalmente o parzialmente il servizio telefonico, senza essere tenuta ad alcuna indennità.

Art. 10. — Le amministrazioni contraenti non assumono alcuna responsabilità in conseguenza del servizio telefonico.

Art. 11. — La presente Convenzione annulla i precedenti accordi e sarà messa in esecuzione dalla data che verrà fissata dalle due Amministrazioni. Essa resterà in vigore per tre anni dalla sua ratifica e s'intenderà tacitamente rinnovata d'anno in anno salvo disdetta da una delle parti due mesi prima della scadenza.

In fede di che i rappresentanti delle rispettive amministrazioni hanno sottoscritto la presente convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.